

TI_GERICHTE 11.2017.49 vom 12. Februar 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-02-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2017.49

FR: TI_GERICHTE 11.2017.49 du 12 février 2019

IT: TI_GERICHTE 11.2017.49 del 12 febbraio 2019

Regeste

Iscrizione nei registri dello stato civile di un riconoscimento di paternità per testamento

Erwägungen

E. 4

Il ricorrente sostiene che nelle previsioni dell'art. 42 OSC la competenza per accertare il riconoscimento testamentario di un figlio spetta sia all'autorità dello stato civile sia a quella preposta alla pubblicazione del testamento, entrambe disponendo del medesimo potere di apprezzamento. A suo parere, ambedue le autorità possono esaminare i requisiti formali (esistenza di una disposizione di ultima volontà) e quelli sostanziali dell'atto (interpretazione della volontà del testatore, validità della dichiarazione di riconoscimento). Tant'è, fa notare il ricorrente, che la comunicazione del riconoscimento all'autorità dello stato civile avviene per il tramite di un estratto, che non è un atto impugnabile. L'interessato allega poi che in concreto il riconoscimento di paternità è stato accertato non nella procedura di pubblicazione del testamento, bensì in sede di emissione del certificato ereditario. In tale procedura – egli afferma – il Pretore ha dovuto stabilire se egli sia erede legittimo o erede istituito “in quanto da un lato il testatore lo indicava inequivocabilmente come figlio, mentre dall'altro dai registri dello stato civile non risultava un legame di filiazione tra i due”. Quel giudice non si è dunque limitato a una semplice analisi del testo, ma ha tenuto conto anche della posizione di S_____, la quale non si oppone al riconoscimento della paternità. Inoltre – soggiunge il ricorrente – persino il Pretore aggiunto incaricato di trattare l'azione di accertamento della paternità gli ha confermato il riconoscimento di un tale legame per testamento. A parere del ricorrente, infine, l'autorità di vigilanza sullo stato civile non può prevaricare le attribuzioni dell'autorità giudiziaria, né tanto meno sindacare l'operato di quest'ultima.

E. 5

Un riconoscimento di paternità può avvenire anche per testamento (art. 260 cpv. 3 CC). In tal caso l'autorità competente per la pubblicazione del testamento (art. 557 cpv. 1 CC) comunica il riconoscimento all'autorità di vigilanza sullo stato civile del luogo in cui ha sede il tribunale, trasmettendo a quest'ultima un estratto del testamento (art. 42 cpv. 1 lett. b, art. 42 cpv. 2 e art. 43 cpv. 1 OSC: RS 211.112.2). Nel Cantone Ticino l'autorità preposta alla pubblicazione dei testamenti è il Pretore (art. 81 e 82 LAC), che incarica il notaio rogante di comunicare gli estratti del testamento ai destinatari da lui indicati (art. 83 cpv. 1 LAC), compreso – dandosi un riconoscimento di paternità – l'Ufficio dello stato civile quale autorità di vigilanza (art. 4 del regolamento cantonale sullo stato civile: RL 212.150). Contrariamente all'opinione del ricorrente, l'art. 42 OSC specifica unicamente quali comunicazioni debba eseguire l'autorità giudiziaria o amministrativa prevista dal diritto cantonale (per una panoramica a livello svizzero: Emmel in: Abt/Weibel [curatori], Praxis-

kommentar Erbrecht, 3^a edizione, n. 10 alle note introduttive agli art. 551 segg. CC). Non dispone invece quale sia l'autorità competente per accertare la validità di un riconoscimento testamentario di paternità.

E. 6

Nella fattispecie, come si è visto, il testamento è stato pubblicato dal Pretore il 28 ottobre 2016 e il notaio incaricato ha regolarmente trasmesso un estratto del testamento all'Ufficio dello stato civile (doc. 14). L'Ufficio ha scritto al notaio però, il 18 novembre 2016, di non ravvisare nel testamento una volontà inequivocabile di riconoscimento e di non intendere procedere pertanto all'iscrizione della paternità nel relativo registro. A quel momento RI 1 ha adito il Pretore come giudice ordinario perché fosse accertata la paternità di _____ B_____. Se non che, in pendenza di causa (nel frattempo sospesa), l'8 febbraio 2017, il Pretore ha comunicato all'Ufficio dello stato civile di avere accertato il riconoscimento di paternità per testamento, allegando fotocopia del certificato ereditario. A quel momento l'Ufficio dello stato civile ha reagito con la decisione impugnata, affermando la propria competenza “per statuire in merito all'adempimento o meno dei requisiti legali di un riconoscimento testamentario”. L'opinione è solo parzialmente corretta.

E. 7

Compito dell'autorità preposta alla pubblicazione del testamento è di apprezzare se – a un primo esame – la disposizione di ultima volontà possa essere considerata tale, anche qualora a un esame più approfondito essa potrebbe apparire nulla. Tale valutazione è meramente sommaria e non ha alcuna portata materiale (Karrer/Vogt/Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 5^a edizione, n. 10 e 11 ad art. 557 con riferimenti). La comunicazione con cui quel l'autorità trasmette alla vigilanza sullo stato civile l'estratto di un testamento suscettibile di contenere un riconoscimento di paternità non vincola dunque l'autorità destinataria. Se a suo modo di vedere non sono dati i presupposti per un riconoscimento testamentario, l'autorità di vigilanza sullo stato civile emana una decisione con cui rifiuta l'iscrizione della paternità nel registro. Sotto questo profilo l'operato dell'Ufficio dello stato civile nella fattispecie non presta il fianco alla critica.

E. 8

Compito dell'autorità preposta all'emissione del certificato ereditario è invece di determinare – a un primo esame – quali siano i soli eredi del testatore, in modo da rilasciare a costoro un titolo di legittimazione provvisorio che li abiliti a disporre dei beni della successione (art. 559 cpv. 1 CC). Nel Cantone Ticino tale autorità è, una volta ancora, il Pretore (art. 86 a cpv. 1 lett. c LAC). L'interpretazione di un testamento da parte dell'autorità preposta all'emanazione del certificato ereditario non è in alcun modo definitiva, al punto che il certificato ereditario è rilasciato quand'anche appaia dubbio che i soggetti ivi menzionati siano i soli eredi del testatore (Karrer/Vogt/Leu , op. cit., n. 2 ad art. 559 CC con riferimenti). Chi siano realmente gli eredi in questione sarà determinato, se mai, dal giudice ordinario. Ne segue che la comunicazione con cui in concreto il Pretore ha informato l'Ufficio dello stato civile, l'8 febbraio 2017, di avere accertato il riconoscimento testamentario di RI 1 da parte di _____ B_____ è doppiamente fuori luogo. Intanto perché, diversamente dall'autorità cui compete la pubblicazione del testamento, l'autorità preposta all'emissione del certificato ereditario non ha nulla da comunicare alla vigilanza sullo stato civile. Inoltre perché nel caso specifico la comunicazione è erronea, tale autorità non avendo accertato la validità del riconoscimento testamentario, ma

essendosi limitata a reputarlo valido a un primo esame.

E. 9

Compito dell'autorità di vigilanza sullo stato civile è di decidere, dandosi un riconoscimento di paternità per testamento, se tale riconoscimento può essere iscritto nel registro. Contrariamente a quanto figura nella decisione impugnata, tale autorità non è competente invece per “statuire in merito all'adempimento o meno dei requisiti legali di un riconoscimento testamentario” (dispositivo n. 1). Certo, per decidere se iscrivere il riconoscimento nel registro dello stato civile quell'autorità deve valutare l'efficacia del riconoscimento, ma ciò avviene a titolo meramente pregiudiziale, di regola sulla sola base del testo risultante dall'estratto trasmesso dall'autorità preposta alla pubblicazione del testamento (Jäger/Siegenthaler , Das Zivilstandswesen in der Schweiz, Berna 1998, pag. 251 n. 14.8, gli art. 132 cpv. 1 n. 2 e 134 vOSC non scostandosi sostanzialmente dagli attuali art. 16 e 42 OSC). Nulla impedisce che l'autorità di vigilanza assuma prove (art. 25 cpv. 1 LPAm), ma ciò nulla muta alla natura pregiudiziale della sua disamina. La quale è possibile, del resto, solo se il giudice ordinario non ha ancora statuito sulla validità del riconoscimento, poiché in caso contrario l'autorità di vigilanza sullo stato civile sarebbe vincolata alla forza di giudicato di tale decisione (André Schmidt , questions préalables et préjudicielles, nota in: SJ 109/ 1987 pag. 383).

E. 10

Ne discende che, in definitiva, né l'autorità preposta alla pubblicazione del testamento, né quella chiamata al rilascio del certificato ereditario, né la vigilanza sullo stato civile sono competenti per statuire materialmente sulla validità di un riconoscimento testamentario di paternità. Ognuna di esse affronta la questione nell'ambito delle rispettive attribuzioni: la prima e la seconda a un sommario esame, la terza a un esame pregiudiziale. Abilitato a statuire con forza di giudicato sull'esistenza di un rapporto di paternità è unicamente il tribunale ordinario, il quale vaglia materialmente la questione con pieno potere cognitivo in esito a un'istruttoria completa. In concreto tale decisione non è ancora intervenuta (la causa di accertamento è stata sospesa il 30 gennaio 2017 dal Pretore aggiunto: sopra, lett. B). L'Ufficio dello stato civile poteva dunque esaminare a titolo pregiudiziale se considerare valido il riconoscimento di paternità contenuto nel testamento di _____ B _____ per sapere se procedere alla relativa iscrizione nel registro. Così interpretata, la decisione impugnata può essere condivisa.

E. 11

Rimane da vagliare la fondatezza dell'esame pregiudiziale condotto dall'autorità di vigilanza sullo stato civile. Quest'ultima ha ritenuto, richiamandosi una volta di più a Hegnauer (in: Berner Kommentar, 4^a edizione, n. 149 ad art. 260 CC), che i termini usati da _____ B _____ nel testamento non bastino per intravedere la volontà di procedere a un riconoscimento di paternità. Secondo l'autorità di vigilanza, il testatore si è limitato nella fattispecie a istituire RI 1 in qualità di erede (art. 483 CC). Nemmeno l'esistenza di una paternità tributaria (Zahlvaterschaft) come quella che esisteva in Svizzera fino al 1978, fatta valere da RI 1, basta per costituire un rapporto di filiazione, giacché – ha continuato l'autorità di vigilanza – questa poteva essere convertita in un riconoscimento con effetti di stato civile entro i termini previsti dalle norme transitorie o tramite un riconoscimento di paternità davanti all'ufficiale dello stato civile. Secondo l'autorità di vigilanza, quindi, proprio perché _____ B _____ non ha proceduto al riconoscimento dopo il

divorzio (nel vecchio diritto ciò era impossibile durante il matrimonio) “potrebbe significare proprio che [egli] non desiderava costituire tale legame con RI 1, bensì parificarlo all'altra figlia [solo] per quanto concerne la successione.

E. 12

Il ricorrente si duole del fatto che l'Ufficio si sia fondato unicamente su opinioni di dottrina, le quali “per loro natura hanno la funzione di linee guida nella valutazione di casi concreti”, così come su un parere dell'Ufficio federale dello stato civile, il quale ha limitato il suo apprezzamento al “solo tenore letterale del testamento”. Egli sostiene che l'autorità avrebbe dovuto valutare invece tutti gli elementi materiali di cui il Pretore era o è in possesso e interpretare il testamento in base alla volontà del testatore. In effetti, a suo dire, dalle dichiarazioni di S_____ sul modo in cui il padre considerava RI 1 e dalle prove offerte nell'azione di accertamento di paternità risulta evidente che _____ B_____ intendeva equipararlo in tutto e per tutto a S_____, “anche nella sussistenza di un formale rapporto di filiazione”. Il ricorrente rimprovera dunque all'Ufficio dello stato civile di non avere richiamato dal Pretore i fascicoli di tutte le procedure che lo riguardano. Onde la richiesta di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti all'Ufficio dello stato civile perché lo iscriva nei registri come figlio di _____ B_____.

E. 13

Il ricorrente confonde le attribuzioni dell'Ufficio dello stato civile con quelle del Pretore adito nella causa di accertamento. Non compete all'Ufficio dello stato civile – come si è spiegato (consid. 9) – interpretare il testamento alla stregua di un tribunale ordinario. L'Ufficio dello stato civile decide se iscrivere un riconoscimento di paternità nei registri, di regola, sulla sola base del testo risultante dall'estratto che gli è trasmesso dall'autorità preposta alla pubblicazione del testamento. E per essere ravvisabile sulla sola base di quel testo, la volontà di stabilire un legame di filiazione da parte del testatore deve risultare con chiarezza (Guillod in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2016 n. 16 ad art. 260). Una semplice istituzione di erede o il solo fatto che nel testamento si parli in qualche modo di un figlio ancora non equivale a un riconoscimento (Hegnauer in: Berner Kommentar, op. cit., n. 149 ad art. 260 CC con rinvii). In concreto _____ B_____ si è limitato nel testamento pubblico del 6 luglio 2016 a designare ■miei eredi universali i miei due figli S_____ (...) e RI 1 (...). Che con ciò egli intendesse riconoscere quest'ultimo come suo figlio e non solo istituire quest'ultimo come suo erede non può evincersi dal mero testo del documento. A ragione l'Ufficio dello stato civile ha deciso perciò di non iscrivere la paternità di _____ B_____ nei registri.

E. 14

Non si esclude che, facendo capo a elementi estrinseci, la citata frase del testamento possa interpretarsi anche come riconoscimento di paternità, ovvero denotare la reale volontà del disponente di riconoscere RI 1 come suo figlio, oltre che come suo erede (DTF 131 III 604 consid. 3.1 con rimandi). Non si esclude nemmeno che elementi estrinseci consentano di chiarire perché dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto di filiazione, il 1° gennaio 1978, _____ B_____ non abbia convertito la paternità tributaria in paternità con effetti di stato civile (art. 13 a tit. fin. CC; DTF 124 III 3 consid. 2a) o non abbia riconosciuto il figlio davanti a un ufficiale dello stato civile. Comunque sia, questioni del genere andranno esaminate se mai dal giudice ordinario. E qualora il tribunale ordinario

dovesse giungere alla conclusione che il testamento del 6 luglio 2016 contiene un valido riconoscimento di paternità, tale sentenza passata in giudicato vincolerà l'Ufficio dello stato civile (che ai fini della decisione impugnata ha proceduto a una mera disamina pregiudiziale). Non è questa, in ogni modo, la sede per risolvere questioni del genere.

E. 15

Le spese dell'attuale giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). Non si pone problema di ripetibili, l'Ufficio dello stato civile essendo intervenuto nel quadro delle sue attribuzioni ufficiali (art. 66 cpv. 4 LTF per analogia).

E. 16

La presente decisione va notificata anche all'Ufficio federale dello stato civile, per il tramite dell'Ufficio federale di giustizia (art. 90 cpv. 5 OSC). Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 2 lett. d LTF), sulla tenuta dei registri dello stato civile è dato ricorso conformemente all'art. 72 cpv. 2 lett. b n. 2 LTF senza riguardo a questioni di valore (I CCA, sentenza inc. 11.2017.106 del 19 febbraio 2018 consid. 8 con rinvio). Per questi motivi, decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.